

## PENALE TRIBUTARIO

### **Reati tributari: il sequestro dei beni della società non “salva” i beni del socio**

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

### **LA STABILE ORGANIZZAZIONE: ASPETTI TEORICI E OPERATIVI**



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di **reati tributari**, il **sequestro preventivo** può essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, **indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta** criminosa, non potendo assumere rilievo l'arricchimento personale di ciascuno dei correi, **essendo tutti corresponsabili dell'illecito**. Il **sequestro dei beni della società**, dunque, non esclude il **sequestro dei beni del socio**. È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione con la sentenza n. 32409, depositata ieri, 18 novembre**.

Il Giudice per le indagini preliminari disponeva il **sequestro preventivo a carico di un indagato** (in concorso con altri) per il **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**.

Nello specifico, risultava beneficiaria del presunto reato commesso una sola **società** (S.r.l.): **due dipendenti e i cinque soci venivano indagati**, e veniva disposto il **sequestro** (finalizzato alla **confisca diretta del profitto**) anche sui **beni personali del socio**.

Veniva quindi presentato **ricorso**, fondato principalmente su due motivi:

- da un lato, veniva contestata la **legittimità del vincolo sul patrimonio personale del ricorrente**, posto che i **beni della società (unica beneficiaria delle condotte imputate)** erano **ampliamente sufficienti** a coprire ogni esigenza di cautela,
- dall'altro, veniva **contestato il sequestro di una somma in denaro** che, secondo la difesa, doveva ritenersi esclusa, avendo l'indagato dimostrato la **leccita provenienza della stessa** (si trattava, infatti, di **fondi depositati su una PostePay** a seguito di un **risarcimento per un sinistro avvenuto nel 2017**).

La Suprema Corte ha dunque evidenziato che, in tema di **reati tributari**, al ricorrere di un'ipotesi di **concorso** (che assegna indistintamente l'intero profitto a tutti gli indagati), il

**sequestro preventivo**, funzionale alla **confisca prevista dall'[articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000](#)**, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, **indifferentemente nei confronti di uno o più autori** della condotta criminosa, non essendo ricollegabile all'arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla **corresponsabilità di tutti** nella commissione dell'illecito.

Quindi, nell'ambito della fattispecie prospettata, **il socio indagato non poteva opporre il beneficio di escusione**: il sequestro poteva essere disposto, espressamente in via diretta, **sia nei confronti della società che del socio**.

È stata invece annullata con rinvio l'**ordinanza** impugnata nella parte in cui disponeva il **sequestro della somma di denaro incassata dall'indagato** a fronte di un **precedente sinistro**.

Per meglio comprendere questo punto, tuttavia, si rende necessaria una **precisazione**. Ai sensi dell'[articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000](#) la confisca può essere:

- **diretta**, se riguarda beni che costituiscono il **profitto o il prezzo del reato**,
- **per equivalente**, se riguarda **beni per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato** (quando **non è possibile la confisca diretta**).

Il **Decreto fiscale 2020** ha poi introdotto nel nostro Ordinamento la c.d. **“confisca per sproporzione”** ([articolo 12-ter D.Lgs. 74/2000](#)).

Nel caso in esame era stato disposto il **sequestro finalizzato alla confisca diretta**: purtuttavia, la somma versata sulla **carta Postepay** non poteva ritenersi legata all'illecito e **non poteva costituire oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta**. Il **Tribunale**, però, **confermava il vincolo**, ritenendo che, in ogni caso, **la somma poteva comunque costituire oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente**.

La Corte di Cassazione non ha condiviso però tale ricostruzione, evidenziando il carattere solo **apparente** della **motivazione** impiegata per confermare la misura *“che assegna al sequestro della somma una natura diversa, rispetto a quella originaria, sol perché risulterebbe non più “praticabile” il percorso logico seguito dal G.i.p. nel provvedimento genetico, attesa la riscontrata - ed in precedenza non verificata - licetità della somma sottoposta a vincolo”*.